FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
FIDEIUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa
Via C. Colombo 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)
Tel.: 03625771.1- Fax: 0362564276
Email: info@bccbarlassina.it Sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza n. 434327
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento dei debiti presenti e futuri di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca entro un limite di importo predeterminato.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale, in caso di inadempimento di quest'ultimo, fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

Possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. riviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

aggiornato al 10 febbraio 2025

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCE	COSTO
Tasso dare annuo per interessi di mora	Nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
Spese invio comunicazioni periodiche (*) – supporto cartaceo: – supporto elettronico:	 euro 0,75 euro 0,05
(*) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Imposta di bollo (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	Di legge

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse.	€ 3,00
Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) – spese di spedizione escluse.	€ 7,75

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.
In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.
Il fideiussore, quando l'operazione garantita è a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
Ufficio Reclami
Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA
Fax: 0362/5771207
e-mail reclami@bccbarlassina.it
pec: legale@pec.barlassina.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Fideiussore	E' il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' il soggetto di cui il fideiussore garantisce l'adempimento in favore della banca
Reviviscenza della fideiussione	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio per sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà tra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca